



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISEGNO DI MACCHINE

Emanato il 5.5.1978 (Roma) e modificato dall'Assemblea dei Soci il 23.3.2005 (Pisa)

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE: Piazzale V. Tecchio, 80 - 80125 Napoli



SCOPI ED ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - L'Associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento della formazione e della ricerca scientifica nel campo del disegno, della comunicazione tecnica e dell'innovazione di prodotto e nel campo dei metodi di progettazione e sviluppo di prodotti industriali.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

Art 3 – L'Associazione sviluppa la sua attività attraverso:

- a) la promozione dell'attività di ricerca e della normazione, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro;
- b) la collaborazione con organizzazioni scientifiche, nazionali e straniere ed, in particolare, con gli enti di unificazione;
- c) un convegno periodico, eventualmente collegato con altre manifestazioni e riunioni scientifiche di carattere similare;
- d) lo scambio di informazioni con gli ambienti scientifici ed industriali sui problemi, le tecniche ed i risultati ottenuti nei campi definiti nell'art.1
- e) la pubblicazione e diffusione di libri e testate di varie periodicità su carta stampata, multimediali e con altri mezzi di diffusione;
- f) l'istituzione, la promozione e la sovvenzione di borse di studio e di ricerca scientifica;
- g) l'organizzazione di seminari, workshop e scuole di alta formazione;
- h) la progettazione e la gestione di corsi di formazione professionale per Enti Pubblici e Privati, anche a valere su leggi comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
- i) la partecipazione a progetti di ricerca nazionali od internazionali;
- l) la partecipazione all'organizzazione di master e corsi di perfezionamento insieme con Università su bandi ministeriali o regionali;
- m) la partecipazione a bandi comunitari, nazionali regionali provinciali e la richiesta di finanziamenti a valere su leggi comunitarie, nazionali, regionali e provinciali,
- n) ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.
- o) il coordinamento con altri organismi, associazioni e strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie;
- p) attività di studio e ricerca scientifica, indagini e sondaggi, acquisizione e diffusione di conoscenza nelle materie di competenza;
- q) l'istituzione di corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio delle professioni, stage formativi, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed Enti Pubblici e Privati.



SOCI

Art. 4 - L'Associazione è aperta a persone fisiche e giuridiche nonché ad enti aventi residenza in Italia ed all'estero che condividano gli scopi di cui all'Art. 1.

Per diventare socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, che la accoglie o la respinge, motivatamente, non oltre la seconda seduta successiva all'arrivo della domanda.

L'appartenenza all'Associazione decorre dalla data della riunione del Consiglio Direttivo nella quale la domanda è stata accolta. I soci possono essere ordinari, juniores, collettivi, sostenitori e benemeriti.

Art. 5 - I soci possono prendere parte a tutte le attività dell'Associazione, ne ricevono tutti gli atti ufficiali, le circolari, le comunicazioni di congressi ed attività varie, ed il materiale di documentazione diffuso dalla Segreteria Generale.

Essi possono acquistare, a condizioni particolari, le pubblicazioni edite o patrocinate dall'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura approvata dall'Assemblea

Art. 6 - I soci juniores godono di tutti i diritti dei soci ordinari, meno il diritto di voto in Assemblea. Possono essere soci juniores gli allievi di Scuole Secondarie, di Università e di Scuole di Dottorato. I soci juniores pagano una quota ridotta.

Art. 7 - I soci collettivi e sostenitori sono enti, società, istituti di ricerca e di istruzione. Essi pagano una quota più elevata dei soci ordinari.

Art. 8 - Possono essere dichiarati benemeriti i soci che abbiano svolto con particolare rilievo attività nel campo del disegno di macchine ed industriale e che abbiano promosso speciali attività in seno alla Associazione. Essi sono proclamati con voto unanime dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, previa esplicita menzione nell'ordine dei giorni.

Art. 9 - I soci, che intendono dimettersi, devono inviare al Segretario Generale lettera raccomandata di dimissioni entro il primo novembre; le dimissioni hanno effetto dal primo gennaio successivo. Sono considerati dimissionari i soci morosi da due anni. Tali dimissioni non fanno decadere il diritto dell'Associazione ad esigere le quote non versate.

Art.10 - Possono essere costituite, all'interno dell'Associazione, circoscrizioni territoriali con un responsabile di circoscrizione avente il compito di:

- a) tenere aggiornato l'elenco dei soci della circoscrizione;
- b) riscuotere le quote sociali da inviare, semestralmente, al Segretario Generale;
- c) distribuire ai soci circolari, comunicati e quanto altro gli pervenga dal Segretario Generale.

Il responsabile di circoscrizione viene eletto dai soci della circoscrizione.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei revisori di conti;
- f) il Collegio dei probiviri.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci si riunisce periodicamente in via ordinaria, almeno una volta all'anno. Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto. Il socio collettivo ha diritto a tre voti.

Sono ammesse le deleghe con la limitazione di tre per ogni socio.

L'Assemblea straordinaria potrà essere chiesta dalla metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

Art. 13 - L'Assemblea decide la sede del convegno di cui all'art. 3/c, affidandone l'organizzazione ad un gruppo di soci.

Il Comitato Scientifico del Convegno è designato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 14 - L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo, e due membri supplenti nonché i revisori dei conti ed i probiviri, con le seguenti modalità:

- a) per l'elezione del Presidente, ogni socio vota esprimendo una preferenza fra i soci; viene eletto chi fra i candidati ottiene la preferenza di almeno la metà più uno dei votanti;
- b) per l'elezione del Segretario Generale ogni socio vota esprimendo una preferenza tra i soci; viene eletto chi fra i soci ottiene il maggior numero di voti;
- c) per l'elezione del Consiglio Direttivo, ogni socio vota esprimendo fino a quattro preferenze. Vengono eletti i sette soci che hanno avuto il maggior numero di voti, nella misura indicata; i due successivi nell'ordine sono nominati supplenti e sostituiscono i consiglieri che per qualunque motivo lasciassero la carica;
- d) per l'elezione dei revisori dei conti, ogni socio vota esprimendo due preferenze. Vengono eletti i tre nominativi che hanno avuto il maggior numero di voti;
- e) per l'elezione dei probiviri, ogni socio vota esprimendo due preferenze. Vengono eletti i tre nominativi che hanno avuto il maggior numero di voti.

Art. 15 - L'Assemblea è convocata per lettera o mediante posta elettronica dal Presidente, che indicherà data, ora e luogo della riunione. tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata.



La riunione è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti e rappresentati, purché superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 16 - Il Presidente resta in carica per tre anni, e può essere rieletto una sola volta. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da sette membri eletti dall'Assemblea.

Ogni membro resta in carica per tre anni e può essere rieletto,

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno:

- esamina i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Segretario Generale, e, insieme con una relazione sulla attività, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- fissa le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- prende tutte le iniziative che favoriscano, nell'ambito dei mandati dell'Assemblea generale, il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo il Presidente nomina un vice Presidente che, in assenza od impedimento del Presidente, ne assume tutte le funzioni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

I Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni del Consiglio consecutive sono considerati dimissionari.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in modalità telematica.

Art. 18 - Il Segretario Generale resta in carica tre anni e provvede:

- a) al disbrigo ed alla firma della corrispondenza ordinaria e per via telematica;
- b) a tenere aggiornato il libro soci;
- c) a riscuotere le quote sociali;
- d) ad inviare ai soci circolari, comunicati, materiale scientifico, di documentazione etc.
- e) a tenere l'amministrazione della Associazione;
- f) all'invio delle convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- f) a compilare ed inviare ai membri del Consiglio Direttivo i verbali delle riunioni del direttivo stesso e dell'Assemblea dei soci.

Art. 19 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.

Essi devono vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale, e sulla rispondenza del rendiconto finanziario annuale alle risultanze delle scritture contabili e alle disposizioni di legge.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



Art. 20 - Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri. Essi devono esprimersi su eventuali controversie sorte in seno all'Associazione. Il loro giudizio è inappellabile. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 21- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 22 - Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione dispone:
delle quote annuali dei soci,
di sovvenzioni, donazioni o lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare con le modalità previste dalla legge, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi della Associazione;
di contributi di enti pubblici e privati derivanti da richieste di finanziamento legate alla partecipazione a bandi pubblici;
di proventi legati a prestazioni di consulenza o didattica;
di fondi derivanti dall'organizzazione di convegni, seminari o corsi.
L'anno sociale e finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

SEDE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 23 - La sede operativa dell'Associazione è presso l'Ufficio del Presidente pro-tempore; la sede amministrativa è presso l'ufficio del Segretario Generale pro-tempore.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 24 - Per le modifiche del presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati, presenti e/o rappresentati, ed il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 25 - In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea degli associati nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 26 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti.